

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 314

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PONTONE, FILETTI, MISSERVILLE**
e **FLORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

Norme in materia di assicurazione anti-racket per commercianti e artigiani

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è teso a dare un'immediata risposta ed un pronto aiuto e ristoro a quanti vengono quotidianamente danneggiati dalle organizzazioni camorristiche e mafiose che imperversano in Italia.

Ci si ripropone di coprire nella misura del 70 per cento i costi dei contratti di assicurazione a tutela dei commercianti, che non sono disposti a sopportare le prepotenze della delinquenza organizzata, contro gli attentati, le rappresaglie e soprattutto le aggressioni.

Saranno le regioni a farsi carico di tale quota, stipulando un'apposita convenzione con le compagnie di assicurazioni disponibili.

Si tratta di approntare una necessaria tutela a commercianti ed artigiani, liberandoli da qualche timore e spingendoli quindi a denunciare i pagamenti imposti.

Tempo addietro è stato evidenziato un precedente inquietante: nel libro mastro delle tangenti trovato in un covo mafioso erano indicati più di cento nomi di commercianti vittime del *racket*. Erano inoltre indicati cifre e precise scadenze dei pagamenti. Eppure soltanto tre imprenditori hanno confermato di essere sottoposti ad estorsione.

Sappiamo bene che ben altre sono le iniziative per spezzare la spirale di mafia e camorra, ma la polizza anti-*racket* certa-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente permette in qualche misura di spezzare quel meccanismo che lega vittime e ricattatori.

Anche la Regione siciliana sta per approvare - tardivamente - una legge in tal senso. Ma il problema della mafia e della camorra è nazionale e va affrontato e risolto in sede nazionale.

Dalla dinamite posta sotto la saracinesca o sotto l'auto agli incendi che distruggono il negozio o altri beni, l'attività dei commercianti e degli artigiani è sottoposta ad una continua «spada di Damocle».

Naturalmente va escluso il pagamento delle tangenti e vanno precisati tutti i meccanismi per evitare che l'assicurazione diventi fonte di truffa per speculatori, prevedendo inoltre un'apposita commissione regionale di garanzia.

Ciò chiarito, occorre però che venga subito approvata tale importante misura legislativa tesa a tutelare i nostri commercianti ed artigiani e permettere loro di collaborare meglio perchè l'autorità giudiziaria persegua gli squallidi personaggi che ricattano chi vive del proprio onesto lavoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Polizza anti-racket)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni Regione adotta un'apposita convenzione con le compagnie di assicurazioni disponibili per la stipula di polizze anti-racket.

2. Le spese della stipula della polizza anti-racket sono per il 70 per cento a carico di un apposito fondo regionale e per il restante 30 per cento a carico del commerciante assicurato.

Art. 2.

(Contenuto della polizza)

1. La polizza anti-racket di cui all'articolo 1 provvede a garantire un congruo ed immediato ristoro a quanti esercitano il commercio e subiscono attentati, danni, rappresaglie, aggressioni, con esclusione del mero rimborso di tangenti.

Art. 3.

(Commissione regionale di garanzia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni Regione, secondo quanto stabilito da apposita normativa regionale, costituisce una commissione, composta in maggioranza da esercenti le attività commerciali, che garantisca il miglior perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.